

Direzione: SEGRETERIA GENERALE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00154 del 13/03/2026

Proposta n. 564 del 10/03/2026

Oggetto:

Adozione "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, ai fini dell'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria".

Proponente:

Estensore

BONI MATTEO

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

BONI MATTEO

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

G.P. TOMASELLO

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: *Adozione “Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, ai fini dell’attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria”.*

LA SEGRETARIA GENERALE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, U00211 (“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (“Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 ottobre 2025, n. D00006, con cui, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 settembre 2025, n. U00233, alla dott.ssa Erminia Ferrara è stato conferito l’incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00317 con cui al dott. Matteo Boni è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento delle attività amministrative di competenza della struttura", istituita nell'ambito della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (di seguito, brevemente, “Garante regionale”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, paragrafo 1, numeri 1), 2), 4), 7), 9) e 12), 29 e 32, paragrafo 4;

VISTO, in particolare, l'art. 15 della l. 241/1990 e successive modifiche (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTA la decisione 5 dicembre 2025, n. 2 (“Attivazione di sportelli dei diritti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria e presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito, brevemente, “Rems”) della Regione Lazio: verifica della sussistenza dell'interesse alla stipula di accordi con le università pubbliche della Regione Lazio per l'erogazione del servizio nonché delle condizioni a tal fine necessarie. Atto di indirizzo.”);

VISTA la determinazione 29 dicembre 2025, n. A01086 (Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza. Avvio di una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria. Conferma di impegno di spesa.) con la quale, tra le altre cose, si:

- avviava una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, finalizzata alla realizzazione di attività di monitoraggio, ascolto, consulenza giuridica e raccolta di istanze presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte

Galeria, nonché all'analisi e alla sistematizzazione dei dati e delle problematiche emerse nell'ambito delle attività di garanzia;

- demandava a successivo atto la definizione e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione istituzionale con l'Università degli Studi Roma Tre, volto a disciplinare le modalità operative di attuazione delle attività di cui al punto 1, nonché gli eventuali profili relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento (UE) 2016/679;
- confermava in favore dell'Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza - con sede in Via Ostiense, 161 - 00154 Roma, C.F.: 04400441004, P.IVA IT04400441004, la conferma d'impegno di spesa pari a complessivi 30.000,00 (trentamila/00) euro, a valere sul capitolo U000U0C015 – U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. – Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2026, quale ristoro complessivo per le attività di sportello e monitoraggio da realizzarsi nell'ambito della collaborazione istituzionale con l'Università Roma Tre. (prenotazione d'impegno di spesa n. 84/2026);

VISTA la nota prot. CRL RU 0030639.U del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto “*Avvio di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trasmissione determinazione 29 dicembre 2025. n. A01086.*”, con la quale la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso all'Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza la già menzionata determinazione, adottata per disporre l'avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, dando formale evidenza dell'avvenuta adozione dell'atto e avviando la fase di confronto tecnico tra le Parti, propedeutica alla successiva definizione e formale sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

CONSIDERATO che:

- con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 16 febbraio 2026, la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso all'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza lo schema di accordo di collaborazione;
- l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, con nota prot. CRL RU 5684.E. del 4 marzo 2026, ha formulato osservazioni allo schema di accordo di collaborazione, recepite nel testo allegato al presente atto, ed ha espresso formale assenso alla versione definitiva dello stesso;

ACCERTATO conseguentemente l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a procedere alla formalizzazione della collaborazione istituzionale mediante l'approvazione dello schema di accordo;

DATO ATTO che i profili relativi alla natura non sinallagmatica del rapporto, al ristoro delle spese e alla disciplina del trattamento dei dati personali sono compiutamente regolati nello schema di accordo allegato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di adottare, sotto forma di Allegato A alla presente determinazione, lo Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, ai fini dell'attivazione di uno sportello dei diritti presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia



ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

**IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

**PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI
PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR) DI PONTE
GALERIA**

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO (di seguito: “Garante regionale”), attivo, agli effetti del presente atto, nella persona della sottoscritta _____, cittadina italiana, nata a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Consiglio regionale del Lazio, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA in persona del Direttore pro tempore, Prof. Antonio Carratta, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in Roma, Via Ostiense 161 – CAP 00154;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”);

VISTA la l.r. 31/2003 in particolare:

- l’articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare “*decisioni*” e “*direttive*”;
- l’articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

VISTA la decisione 5 dicembre 2025, n. 2 (“Attivazione di sportelli dei diritti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (di seguito, *breviter*, “CPR”) di Ponte Galeria e presso le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza della Regione Lazio: verifica della sussistenza dell’interesse alla stipula di accordi con le università pubbliche della Regione Lazio per l’erogazione del servizio nonché delle condizioni a tal fine necessarie. Atto di indirizzo.”);

CONSIDERATO CHE il CPR di Ponte Galeria – unico Centro di Permanenza per il Rimpatrio presente nella Regione Lazio – costituisce una struttura di detenzione amministrativa con una capienza regolamentare pari a 125 posti (120 uomini e 5 donne), destinata, ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione, all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale o destinatari di misure di espulsione o trattenimento, di cui in particolare al d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), al

D.P.R. 394/1999, nonché alla direttiva 2008/115/CE e successive modifiche introdotte dai d.l. 113/2018 e 20/2023 e che la Prefettura di Roma è l’Autorità competente all’amministrazione del centro, al coordinamento dei servizi e al controllo delle attività svolte dall’ente gestore;

CONSIDERATO che la peculiare composizione della popolazione trattenuta – spesso caratterizzata da elevata vulnerabilità sociale, psicologica, sanitaria e giuridica, nonché dalla frequente assenza di adeguate competenze linguistiche o di riferimenti territoriali – rende necessario assicurare un presidio di ascolto, orientamento, monitoraggio e tutela dei diritti fondamentali, funzionale a garantire un’efficace e tempestiva valutazione delle segnalazioni e delle criticità emergenti e a supportare il Garante regionale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra l’Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 9 dicembre 2020 e rinnovato, per la durata di tre anni accademici a partire dall’anno accademico 2022- 2023, in data 17 novembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- il Protocollo citato, sul presupposto che le parti si impegnino al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e connesse forme di collaborazione, è diretto:
 - per un verso, a garantire ai detenuti il diritto allo studio universitario e attività di formazione e istruzione;
 - per un altro verso, a promuovere l’attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari – condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall’ordinamento giuridico italiano e limitazioni all’esercizio degli stessi –, così da consentire all’Università di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlati studi e ricerche scientifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, “... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

... omissis

- d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle loro rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali (fini pubblici), perseguite dalle medesime attraverso:
 - una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, basata esclusivamente su presupposti inerenti all'interesse pubblico stesso, che si sostanzia in una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso/coordinato;
 - una reale partecipazione di ognuna di esse allo svolgimento di compiti a ciò funzionali;
- implica una concreta divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro/rimborso delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni e quindi dei tipici vincoli sinallagmatici), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

CONSIDERATO che il presente accordo, più specificatamente:

- stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui all'accordo stesso;
- è diretto a stabilire il “sistema di regole” attraverso cui disciplinare il rapporto tra le Parti e, in specie:
 - la divisione (allocazione) di ruoli, compiti e responsabilità (“chi fa cosa” e “chi risponde”);

- le modalità di realizzazione (“il come”);
- la definizione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;
- non prevede le condizioni, di seguito elencate, proprie dei contratti sinallagmatici:
 - reciproche obbligazioni e posizioni soggettive su base sostanzialmente pattizia, vincolanti per le Parti in forza di una disciplina bilaterale;
 - clausole risolutive (per difetti e alterazioni sopravvenuti del sinallagma);
 - penalità per inadempimento;
 - risarcimento danni;
 - garanzie (sotto forma di cauzione o fideiussione) rispetto alla regolare esecuzione delle prestazioni;
- prevede, coerentemente con il capoverso precedente, la possibilità che le Parti possano, nel pubblico interesse, recedere unilateralmente;
- è condiviso dalle Parti sin dalla fase di ideazione e stesura, a differenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto pubblico in cui, invece, la stazione appaltante in sede di adozione della documentazione di gara stabilisce, unilateralmente e discrezionalmente, le condizioni del contratto, che l'altra parte, sempreché legittime, con la presentazione della propria offerta tecnica ed economica o della manifestazione di interesse è vincolata ad accettare in caso di affidamento;
- prevede il trasferimento diretto di risorse finanziarie da una Parte all'altra, sotto forma di ristoro/rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la realizzazione delle attività previste;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO,**

**IL GARANTE REGIONALE E IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo si attiva una forma di collaborazione tra il Garante regionale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre (di seguito, "Dipartimento") per l'erogazione del servizio di sportello dei diritti presso il CPR di Ponte Galeria (di seguito, "Servizio") e che tale attivazione costituisce un elemento essenziale per assicurare un presidio di ascolto, informazione e tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nel CPR, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Roma, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana;
2. La collaborazione risponde all'interesse pubblico comune delle Parti di promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei trattenuti – condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e limitazioni all'esercizio degli stessi –, così da consentire all'Università di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlati studi e ricerche scientifiche e al Garante regionale di poter esercitare proprie funzioni istituzionali.

Art. 2

(Oggetto del servizio)

1. Il servizio consiste nell'attivazione di uno sportello specializzato, finalizzato allo svolgimento di attività di ascolto, informazione, orientamento e colloquio con le persone trattenute presso il CPR di Ponte Galeria, nonché al mantenimento di un confronto costante con le équipe responsabili della presa in carico degli ospiti, e comprende altresì un'attività sistematica di studio, analisi e approfondimento delle situazioni individuali di particolare complessità o fragilità emerse nel corso dell'attività di sportello, suscettibili di segnalazione al Garante regionale e meritevoli di ulteriori verifiche e valutazioni istruttorie, anche ulteriori e successive rispetto alla visita presso il CPR.
2. Il servizio permette inoltre di fornire un supporto qualificato e specialistico al Garante regionale nella ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni provenienti dai trattenuti, dai loro avvocati, da familiari, associazioni o enti istituzionali, nonché di contribuire al monitoraggio delle condizioni di trattenimento e delle criticità strutturali, organizzative e giuridiche del CPR.
3. Operativamente tali attività si articolano per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento delle attività di supporto alle visite del Garante regionale presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Roma, attraverso colloqui individuali con i trattenuti richiedenti, segnalati dal Garante regionale, dall'ente gestore o da organismi esterni, nonché mediante la raccolta e l'analisi delle criticità emerse durante i colloqui o rilevate nell'osservazione diretta;
- b) verifica delle condizioni di esercizio dei diritti, tra cui: assistenza legale, mediazione linguistica, condizioni materiali, accesso ai servizi sanitari, psicologici e sociali;
- c) segnalazione tempestiva delle urgenze al Garante regionale e alla Struttura di supporto;
- d) valutazione e analisi delle criticità delle segnalazioni provenienti da trattenuti, avvocati, familiari, enti del terzo settore e organismi istituzionali: rilevazione di eventuali situazioni di disagio, mancato accesso a cure o servizi, problematiche documentali o comunicative;
- e) osservazione delle condizioni di vita quotidiana e dei fattori che possono incidere sul benessere psichico e sociale degli ospiti;
- f) individuazione delle questioni che necessitano un approfondimento a livello istituzionale o con gli enti territoriali; predisposizione di risposte tecniche da sottoporre al Garante regionale;
- g) registrazione e trasmissione delle urgenze: segnalazione tempestiva al Garante regionale delle situazioni critiche o potenzialmente pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli ospiti; predisposizione di comunicazioni puntuali e motivate;
- h) collaborazione con il personale della struttura per la gestione immediata delle criticità più rilevanti;
- i) attività studio e approfondimento delle segnalazioni e dei casi individuali, volto a fornire al Garante regionale un supporto tecnico qualificato nelle attività di tutela, attraverso la visura della documentazione giuridica, sanitaria e sociale (provvedimenti giudiziari, ordinanze di proroga o rivalutazione; posizione amministrativa, all'identità personale o al permesso di soggiorno; ricostruzione della rete sociale e dei rapporti con i servizi territoriali);
- j) nella predisposizione (elaborazione documentale) di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail), in cui illustrare le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno del CPR, e dei casi segnalati e approfonditi;

- k) predisposizione di una relazione semestrale e una annuale/conclusiva, volte a fornire un quadro complessivo dell'andamento delle attività, dell'evoluzione dei casi, anche con riferimento ai profili sistemici.
- l) Relativamente alle attività di cui al comma 3, si stima di norma in 12 (dodici) ore la durata dell'attività prevista in una settimana da parte di uno o più operatori qualificati, individuati dal Dipartimento in ragione della loro comprovata esperienza nelle materie necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, per garantire un supporto qualificato al Garante regionale nella ricezione, istruttoria e valutazione delle segnalazioni provenienti dagli ospiti, dai loro avvocati, dai servizi territoriali e dagli enti pubblici, presso la struttura.

Altresì per contribuire all'analisi giuridico-amministrativa dei casi (con particolare riguardo a documenti, identità personale, misure di sicurezza, ricorsi, proroghe e possibilità di soluzioni alternative), si prevede 1 incontro mensile (uno) con il Garante regionale e la sua Struttura di supporto e gli operatori indicati dall'Università.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università. Ristoro ed accesso)

1. Gli operatori individuati dall'Università per lo svolgimento del Servizio di cui al presente Accordo sono docenti, ricercatori o studiosi con analogha esperienza di ricerca, con esperienza nella gestione e partecipazione a progetti di collaborazione tra l'università e enti pubblici e/o privati, selezionati in ragione della comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche e interdisciplinari legate al tema dell'immigrazione, che potranno altresì avvalersi della collaborazione di studenti selezionati tramite le cliniche legali in tema di migrazioni e asilo. Tutti gli operatori, quali persone fisiche preposte allo svolgimento delle attività di sportello, di ascolto, di analisi e di approfondimento dei casi, sia durante l'accesso presso la struttura sia nelle fasi successive di studio e istruttoria, devono possedere, anche in considerazione della rilevanza della dimensione relazionale, informativa e di raccolta delle segnalazioni, i seguenti requisiti:

a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, nonché una solida conoscenza della normativa in materia di immigrazione, trattenimento amministrativo e procedure relative ai diritti e alle garanzie delle persone migranti nei CPR; tale conoscenza deve comprendere le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, le procedure di identificazione e rimpatrio, gli standard minimi di accoglienza e tutela, le forme di vulnerabilità presenti nei centri, nonché la capacità di leggere e interpretare protocolli sanitari, regolamenti interni

e procedure gestionali, al fine di contestualizzare correttamente le segnalazioni ricevute e garantire un'interlocuzione competente e imparziale con le persone trattenute;

b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente i trattenuti, così da consentire loro, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione delle istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni;

c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;

d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dai trattenuti e dall'ente gestore.

2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per le figure degli operatori interessati, possono essere riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, che è quello del docente/ricercatore/studioso con analoga esperienza di ricerca esperto nelle materie necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, e in tal senso la Struttura amministrativa di supporto, ai fini della quantificazione del ristoro ad accesso, ha determinato l'importo prendendo in considerazione il decreto interministeriale (MINIT-MUR) 4 gennaio 2024 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.", e facendo una media di compensi orari delle figure riportate. L'importo stabilito è pari a circa 40,00 (quaranta) euro.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle attività, come risultante da apposito verbale trasmesso dall'Università alla Struttura amministrativa di supporto;

2. Prima della scadenza potrà essere valutato, in accordo tra le Parti, l'eventuale rinnovo, previa verifica dei risultati ottenuti e della disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 5

(Ristoro economico. Modalità di versamento)

1. In considerazione della natura istituzionale e pubblicistica della collaborazione, il presente Accordo non comporta prestazioni sinallagmatiche, ma prevede esclusivamente il ristoro delle spese

sostenute dal Dipartimento per lo svolgimento del Servizio. Il ristoro annuo complessivo riconosciuto all'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo è pari a euro 30.000,00 (trentamila/00). Il calcolo del ristoro tiene conto dei seguenti criteri:

- a) l'attività svolta dagli operatori all'interno del CPR, comprensiva delle ore di presenza per colloqui, ascolto, raccolta dati, monitoraggio e studio/analisi dei casi individuali segnalati e delle problematiche generali relativamente al trattenimento presso i CPR e la normativa dell'immigrazione in continua evoluzione, stimata in complessive 12 (dodici) ore settimanali;
- b) la partecipazione a una riunione mensile con il Garante regionale, la sua Struttura di supporto e gli operatori indicati dall'Università, come previsto dal comma 3 dell'Art. 2 del presente Accordo.

2. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità di seguito esplicitate:

- a) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università, presentazione della formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale, ed emissione della relativa fattura elettronica;
- b) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, da parte dell'Università nelle seguenti misure:
 - pari al 25% dello stesso, previa, da parte dell'Università, presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report nell'ultimo quindicinale nonché emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale da parte della Struttura amministrativa di supporto in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
 - pari al 25% dello stesso, a saldo, previa, da parte dell'Università, presentazione della relazione conclusiva e del report nell'ultimo quindicinale nonché emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale da parte della Struttura amministrativa di supporto in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

3. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo, trattandosi di mero ristoro/rimborso dei costi sostenuti nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, privo di corrispettivo sinallagmatico, l'operazione è da considerarsi fuori campo IVA ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il Dipartimento provvede pertanto all'emissione della fattura elettronica o di idoneo documento contabile recante l'indicazione "operazione fuori campo IVA". Resta fermo, ai fini delle imposte sui redditi, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per gli enti non commerciali.

Art. 6

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale, per l'organizzazione, lo svolgimento, il monitoraggio e la valorizzazione del servizio.

2. L'Università:

- assicura la selezione, l'assegnazione e il coordinamento delle figure coinvolte nel servizio, nonché la loro sostituzione in caso di impedimento;
- cura l'osservanza dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza nello svolgimento delle attività, assicurando istruzioni operative al personale e, ove necessario, momenti di formazione e verifiche interne;
- predisporre e trasmettere le attività di reporting di cui all'art. 2 nel rispetto dei tempi.

3. Il Garante regionale:

- promuove il raccordo tra l'Università e le istituzioni territoriali coinvolte, in particolare con la Prefettura di Roma, l'ente gestore e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma;
- sostiene e promuove le attività previste dal presente Accordo;
- collabora alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio.

Art. 7

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dal presente accordo con atto motivato;

2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata alle altre Parti a mezzo di PEC;

3. Il recesso di cui al presente articolo non ha effetto per le attività convenzionali già eseguite o in corso di esecuzione, relativamente alle quali il Garante regionale, attraverso la struttura

amministrativa di supporto, si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Qualificazione delle Parti

In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:

- a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
- b) il Dipartimento è il responsabile del trattamento;
- c) l'eventuale altro soggetto incaricato dal Dipartimento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.

2. Oggetto e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per l'esecuzione dell'Accordo e per l'erogazione del Servizio, in coerenza con le finalità di interesse pubblico perseguite dal Titolare del trattamento.

Fermi restando gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi della normativa europea e statale in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, il presente atto disciplina, più specificatamente, le condizioni alle quali il Responsabile del trattamento s'impegna a effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali relative al Servizio, per conto del primo, la cui base giuridica del trattamento è individuata nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR.

3. Durata del trattamento

Il trattamento decorre dalla data di effettivo avvio del Servizio e cessa entro centoventi (120) giorni dalla conclusione dello stesso o dalla cessazione dell'Accordo per qualsiasi causa. Entro tale termine, il Responsabile del trattamento provvede all'anonimizzazione dei dati, dandone attestazione scritta al Titolare.

Le informazioni anonime di cui prima sono utilizzate dal Responsabile del trattamento per finalità statistiche e per attività di studio, ricerca scientifica e formazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 dell'Accordo.

4. Categorie di dati e di interessati

Il Servizio, ai sensi dell'Accordo (cfr. Art. 2), è finalizzato alla raccolta, da parte del Responsabile del trattamento, delle problematiche, difficoltà e disagi segnalati dai trattenuti presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria.

Gli interessati sono persone fisiche identificate sottoposte a trattenimento amministrativo ai sensi della normativa vigente, temporaneamente ristrette presso il CPR, a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. In particolare, si tratta di soggetti che, per effetto della normativa sull'immigrazione e sul trattenimento amministrativo, possono trovarsi in condizioni di particolare fragilità legate a salute, scarsa conoscenza della lingua italiana, livello di istruzione o altre vulnerabilità individuali.

Il Responsabile del trattamento, tramite personale appositamente autorizzato, formato e istruito, svolge le attività di trattamento dei dati personali consistenti in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, utilizzo e comunicazione mediante trasmissione.

Considerato il contesto specifico e le categorie di interessati con cui il Responsabile del trattamento si interfaccia – accomunati dall'essere persone identificate e ristrette nel CPR – i dati personali ordinariamente trattati includono:

- a) Dati personali comuni, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
- b) Categorie particolari di dati personali ex art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. dati sensibili), quali origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute (inclusi servizi di assistenza sanitaria e informazioni sullo stato di salute fisica o mentale) e dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale; il cui trattamento avviene nei limiti di cui all'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e dell'art. 2-sexies del d.lgs. 196/2003.
- c) Dati personali relativi a condanne penali e reati e/o a misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 del GDPR, trattati esclusivamente se e nei limiti in cui autorizzati dal diritto dell'Unione o nazionale, nel rispetto dell'art. 2-octies del d.lgs. 196/2003.

5. Istruzioni del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate del Titolare del trattamento, impegnandosi a informarlo qualora ritenga che tali istruzioni violino la normativa applicabile.

6. Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi incluse misure di pseudonimizzazione, cifratura, controllo degli accessi e protezione dei sistemi e dei luoghi di trattamento.

7. Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile del trattamento assicura che le persone autorizzate al trattamento operino sotto la sua diretta autorità, siano adeguatamente formate e vincolate da obblighi di riservatezza.

8. Divieto di trasferimento dei dati

Il Responsabile del trattamento non trasferisce dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo previa autorizzazione scritta del Titolare e nel rispetto del Capo V del GDPR.

9. Assistenza e cooperazione

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR, ivi inclusi quelli relativi all'esercizio dei diritti degli interessati, alla sicurezza del trattamento e alla gestione delle violazioni dei dati personali.

10. Violazioni dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento ne dà comunicazione senza ingiustificato ritardo al Titolare del trattamento e coopera con lo stesso per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.

11. Subresponsabili del trattamento

Il ricorso a subresponsabili è consentito solo previa autorizzazione scritta e specifica del Titolare del trattamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del GDPR.

12. Controlli e audit

Il Titolare del trattamento ha facoltà di effettuare attività di verifica, controllo e audit sul rispetto del presente articolo, anche tramite il proprio Responsabile della protezione dei dati.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del GDPR, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, nonché le ulteriori norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Accordo è definita in via amichevole tra le Parti;
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 10

(Responsabili dell'accordo)

1. La responsabile dell'accordo per il Garante regionale è _____ .
2. Il responsabile dell'accordo per il Dipartimento è il _____ delegato dal direttore del Dipartimento.

Art. 11

(Approvazione e sottoscrizione)

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. Il presente accordo è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della l. 241/1990, redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, ___/___/2026

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

Il _____ del Consiglio regionale del Lazio

PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Il direttore del Dipartimento

Prof. _____